



# COMUNE DI PONZANO VENETO

**SITUAZIONE GESTIONALE  
SERVIZI PUBBLICI LOCALI  
DI RILEVANZA ECONOMICA**

**RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022**

**RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31.12.2023**

## Relazione e ricognizione

Si approfondiscono gli aspetti legati all'adempimento previsto dall'articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", che – in sede di prima applicazione - per i Comuni o eventuali loro forme associative con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti, di cui si dirà in seguito, dovrà essere posto in essere entro il 31 dicembre 2023.

### Inquadramento normativo

L'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 recante "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali", prevede che:

"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto." Dunque, la disposizione prevede una "ricognizione periodica", della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le loro eventuali forme associative, le Città metropolitane e le Province, nonché gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

La ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del d.lgs n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato articolo 20. Come già detto, in sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro il 31 dicembre 2023.

### Ambito soggettivo

La norma, in particolare al primo comma, individua i soggetti che devono attuare la disposizione, stabilendo l'obbligo di effettuare, come già anticipato, una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rete e non, di rilevanza economica per i Comuni, o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti; Il dato letterale della norma che fa riferimento ai "servizi affidati" va interpretato nel senso che la ricognizione riguardi solo i servizi affidati dai Comuni, con esclusione, quindi, dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (ad esempio, Autorità d'ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica inclusi nel TUSPL quali TPL, Servizio idrico integrato e igiene ambientale).

Altro chiarimento va dato in merito al richiamo operato dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 30, laddove è previsto che "La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti."

Il richiamo operato all'articolo 17, c.3, pertanto, fa rientrare nell'ambito di applicazione della norma "tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.", estendendola (per via del rinvio agli articoli 32 e 35 del d.lgs. n. 201/2022) anche al trasporto pubblico locale ed alla distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica.

Altro orientamento interpretativo può essere dato sull'inciso che la disposizione fa quando precisa che si tratta di "ogni servizio affidato", riferendosi, evidentemente, a tutti i servizi "esternalizzati" dall'amministrazione nei termini succitati, escludendo invece i servizi in economia, ciò in quanto trattasi di servizi sottratti al mercato perché erogati direttamente dall'ente locale.

Inoltre, per quanto attiene al perimetro della ricognizione, non pare potersi limitare ai soli servizi affidati in concessione, in quanto, ai sensi dell'art. 15 del TUSPL, l'opzione della concessione è solo una preferenza: "Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi

rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore" e non un obbligo generale, residuando pertanto la possibilità dell'affidamento tramite appalto pubblico.

Non è possibile, ancora, neppure limitarsi ad una ricognizione che verta sui soli servizi a rete (in merito dei quali gli indicatori, ai sensi dell'art. 7, devono essere prodotti dalle Autorità di settore) e sui soli servizi individuati, per ora, dal Decreto del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 agosto u.s., ai sensi dell'art. 8 TUSPL (cfr. Nota informativa ANCI del 2/10/2023).

Riepilogando, dunque, i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le loro forme associative, le Città metropolitane e le Provincie devono effettuare la ricognizione sui servizi pubblici locali a rete e non, di rilevanza economica, che hanno affidato, in base ai seguenti orientamenti interpretativi:

— la ricognizione va effettuata per tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati, anche se non siano stati già predisposti gli indicatori ex art. 7 o art. 8 del d.lgs. n. 201/2022 (la norma, infatti, richiede di compiere la ricognizione "tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9", ma non li considera propriamente essenziali, nel caso in cui non siano stati redatti);

— tali servizi possono essere stati affidati tramite concessione ovvero in appalto;

— vanno inclusi i servizi affidati in house e soprasoglia affidati senza gara.

Nel silenzio della norma, la competenza in merito all'approvazione dell'atto ricognitivo contenuto nella relazione di cui al secondo comma dell'articolo 30 de quo, posto che la norma richiama la contestualità di tale adempimento con l'approvazione dell'analisi annuale dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, sembra essere quella del Consiglio Comunale che è già competente su tale ultimo adempimento. Nel caso, infine, di servizi affidati a società in house la ricognizione in esame costituisce appendice della relazione di cui al TUSP.

### **Ambito oggettivo**

Come già accennato anche nel paragrafo precedente, uno dei principali problemi che ci si trova ad affrontare è quello della individuazione dei servizi pubblici locali, oggetto della ricognizione, che sono definiti dal d. lgs. 201/2022 quali SIEG di livello locale "i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" (art. 2, c. 1, lett. c).

Se è pacifico che i servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, attengono alle c.d. utilities, ossia:

— rifiuti

— idrico

— distribuzione del gas

— TPL

più difficile è stabilire un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete.

Infatti, il concetto di servizio pubblico locale è dinamico e dipende dai territori; pertanto, deve essere l'ente affidante, nella sua autonomia, a verificare se il servizio non a rete rientri o meno tra i servizi pubblici locali oggetto della ricognizione in questione.

In merito a ciò si noti che, come indicato nei paragrafi precedenti, sicuramente sono servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica i servizi rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023, recante "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022".

Nello specifico:

— impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);

— parcheggi;

— servizi cimiteriali (citati anche i funebri se erogati come servizi pubblici locali);

— luci votive;

— trasporto scolastico.

Una considerazione a chiarimento merita, poi, la preliminare catalogazione dei servizi effettuata dall'ANAC nel "Manuale utente - Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali", pubblicato sul proprio portale, per l'utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dalla nuova piattaforma della Trasparenza SPL. A tal proposito, appare difficile classificare come servizi pubblici locali alcuni dei servizi elencati da ANAC, quali ad esempio la riscossione dei tributi o i servizi amministrativi, che sono tipicamente servizi strumentali (come ormai acclarato dalla giurisprudenza: cfr. CDS, Sez. IV 5/03/2008 n. 2008 per la riscossione tributi).

In generale, da giurisprudenza consolidata, per il Consiglio di Stato (cfr. CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766) sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività.

Si ricorda che sono altresì esclusi i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica. Questi sono generalmente riconducibili ai servizi sanitari, sociali, socioassistenziali e culturali.

Deve, in ogni caso, essere l'ente locale a verificare quali servizi erogati ai cittadini rientrino nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tenendo conto anche dell'onere dell'adempimento.

Sempre da questo punto di vista, è bene non eccedere in una frammentazione dei "servizi" che faccia perdere di vista gli obiettivi della ricognizione che sono riconducibili, in ultima analisi, a comprendere se l'ente erogante sia ragionevolmente efficiente ed il servizio sia effettuato in maniera economica ed efficace per l'utenza. A tal proposito, per quanto possibile, è bene ricondurre la ricognizione ad una società/servizio, così da evitare eccessi di dettaglio ma, al contempo rendendo evidente l'andamento economico del servizio.

### **Publicità e trasparenza della ricognizione**

Ulteriori adempimenti riguardano la pubblicità e la trasparenza della ricognizione di cui all'articolo 30, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del d.lgs. n. 201/2022.

L'articolo 31, infatti, rubricato "Trasparenza nei servizi pubblici locali", così recita:

"1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.

2. Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.

4. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono anche resi accessibili, secondo le modalità di cui al comma 3:

a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati nazionale sui contratti pubblici;

b) le rilevazioni periodiche in materia di trasporto pubblico locale pubblicate dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) gli atti e gli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali.

5. Gli atti e i dati di cui al presente articolo sono resi disponibili dall'ente che li produce in conformità a quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

6. Gli enti locali, le amministrazioni statali, le Regioni e le Autorità di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente".

La norma in questione disciplina, quindi, gli obblighi di trasparenza posti a carico degli enti locali in relazione agli atti e ai dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedendo un punto di accesso unico attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC, in un'apposita sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL".

Gli enti locali, le amministrazioni statali, le Regioni e le Autorità di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente.

La ricognizione deve essere dunque pubblicata tempestivamente tanto sul sito istituzionale dell'ente affidante che trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede all'immediata pubblicazione sul portale telematico «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», già reso operativo dalla medesima Autorità.

### **Elementi per la ricognizione**

Il già citato articolo 30 prevede di misurare "il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti".

La ricognizione riguarda soltanto i servizi pubblici locali di rilevanza economica e ne sono quindi esclusi i servizi privi di rilevanza economica e quelli strumentali. Date le incertezze normative e giurisprudenziali è opportuno che il Comune puntualizzi quale ritiene siano i servizi pubblici locali a rilevanza economica che sono stati oggetto di esternalizzazione e che dia una motivazione sintetica della scelta adottata.

Di seguito una scheda riepilogativa per i seguenti servizi:

## Allegato A

Per le cosiddette utilities: servizi rifiuti e servizio idrico integrato si provvede mediante gli affidamenti in house providing. Si precisa che per quanto attiene questi due servizi provvederà agli obblighi dettati dalla normativa direttamente il Consiglio di Bacino Priula e l'Autorità d'ambito territoriale ottimale Veneto Orientale (vedasi, in riferimento al secondo capoverso dell'ambito soggettivo cui alla presente relazione, le note AATO – servizio idrico- prot. n- 11666 del 13.11.2023 e nota Consiglio di Bacino Priula – servizio rifiuti- prot. n- 11602 del 10.11.2023). Si segnala che il TPL (trasporto pubblico locale) è gestito dalla Provincia di Treviso e pertanto non ne viene redatta la scheda. Il Comune di Ponzano Veneto non gestisce servizi di trasporto pubblico locale.

Per gli altri servizi pubblici locali: si provvede a compilare la scheda per Impianti sportivi, servizi cimiteriali (attraverso la società partecipata indirettamente Contarina spa) e Trasporti scolastici e lampade votive. I servizi di parcheggi a rilevanza economica nel comune di Ponzano Veneto non sono contemplati.

Di seguito si riportano i servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete e non a rete oggetto di analisi ed i rispettivi soggetti erogatori (siano essi, in house, in appalto, in concessione ovvero con altra forma di esternalizzazione). Sulla scorta della guida ANCI n.46 del mese di novembre 2023 si redige la seguente:

	Servizio	Modalità di affidamento	Soggetto erogatore	Soggetto a regolazione Autorità locale
1	concessione uso e gestione di Pala Cicogna	Convenzione	ASD Associazione Sportiva Dilettantistica Ponzano V. Polisportiva	SI'
2	concessione uso e gestione degli impianti sportivi Bepi Pizzolon	Convenzione	ASD Unione Sportiva Ponzano Calcio	SI'
3	concessione uso e gestione campo baseball	Convenzione	ASD Ponzano Baseball	SI'
4	servizi cimiteriali comunali gestione dei loculi dei cimiteri , esumazione ed estumulazione	Appalto servizi LL.PP.	Contarina Spa Spresiano (TV)	NO
5	TRASPORTO SCOLASTICO	Appalto di servizi	Bonaventura Express Srl Morgano (TV)	NO
6	LUCI VOTIVE	Convenzione	Affidamento alla Elettrotecnica C.Lux Srl Ponte nelle Alpi (BL)	NO

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022  
COMUNE DI PONZANO VENETO (TV)

Situazione gestionale servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30 d.lgs. n. 201/2022  
RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31-12-2023

**1. CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

**A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE**

Indicare la natura e tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territorio serviti.

- 1 NATURA SPORTIVA/RICREATIVA: concessione uso e gestione del Pala Cicogna in Ponzano Veneto
- 2 NATURA SPORTIVA/RICREATIVA: concessione uso e gestione degli impianti sportivi comunali Bepi Pizzolon siti in Ponzano Veneto
- 3 NATURA SPORTIVA/RICREATIVA: concessione uso e gestione campo baseball
- 4 NATURA SANITARIA/CIMITERIALIE servizi cimiteriali comunali gestione dei loculi dei cimiteri, esumazione ed estumulazione
- 5 NATURA TRASPORTI: servizi trasporto scolastico (vedasi apposito allegato C)
- 6 NATURA SERVIZI ILLUMINAZIONE VOTIVA: servizio illuminazione votiva gestito in forma privata

Note:

**B) CONTRATTO DI SERVIZIO**

Indicare:

L'oggetto (sintetica descrizione del servizio);

- 1 Convenzione uso e gestione degli impianti sportivi comunali Pala Cicogna
- 2 Convenzione uso e gestione degli impianti sportivi comunali Bepi Pizzolon
- 3 Convenzione uso e gestione campo da baseball
- 4 Convenzione con concessione servizi cimiteriali comunali gestione dei loculi dei cimiteri, esumazione ed estumulazione
- 5 Affidamento con appalto servizio trasporto
- 6 Convenzione

data di approvazione, durata - scadenza affidamento;

- 1 dal 31-12- 2015 al 31-12-2025
- 2 dal 30-12- 2015 al 30-12-2025
- 3 dal 01 -07- 2021 al 30-06- 2024
- 4 dal 01-01- 2019 al 31-12-2029

5 3 anni scolastici (2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024)

6 dal 25.03.2005 al 25.03.2029

**X** valore complessivo e su base annua del servizio affidato;

1 canone annuo 15.000,00 € (quindicimila euro) + 3.000 euro di corrispettivo oltre IVA

2. canone annuo 35.000,00 € (trentacinquemila euro) + 14.865 euro di corrispettivo oltre IVA

3 canone annuo € 10.000 € (diecimila euro) + 2.500 euro di corrispettivo

4. canone annuo € 65.100,00 . (sessantacinquemilacento euro) aggiornabili e rivalutabili ISTAT del. CC. 59 del 21.12.2018 premesse

5 . si veda scheda trasporto scolastico (allegato C) € 96.995,00 IVA esclusa al 10%

6. il gestore applica all'utenza il canone annuale di € 11,19 + iva e contributo allacciamento € 8,20 + iva

**X** criteri tariffari;

1 Valori tariffari per i cittadini concordati con l'Ente concedente e approvati in allegato delibera G.C. n. 163 del 26,09,2023 e variano da un minimo orario di € 12,00 a 220,00

2 Per lo stadio Bepi Pizzolon i valori tariffari sono stati approvati con delibera G.C. n. 164 del 26,09,2023

3 Per il campo da baseball i valori tariffari sono stati stabiliti con delibera di G.C. n. 202 del 30,09,2010

4 Valori tariffari per i cittadini concordati con l'Ente concedente stabiliti con del. G.C. n. 66 del 13.05.2021

5 Le tariffe del servizio, stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 22.12.2017

6 Valori tariffari stabiliti dal gestore e di cui il Comune prende atto. Ultimo aggiornamento con G.C. n. 15 del 17.02.2022

**X** principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti.

Nel caso di affidamento a società in house:

1 ispezioni periodiche, relazione annuale stato degli impianti, deposito bilancio consuntivo gestione

2 ispezioni periodiche, relazione annuale stato degli impianti, deposito bilancio consuntivo gestione

3 ispezioni periodiche, relazione annuale stato degli impianti, deposito bilancio consuntivo gestione

4 Valore da concessione

5 Valore da appalto di gara

6 tariffa adeguata a prezzo di mercato

**X** eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro);

1 ENTRATA 0,00 USCITA - € 15.000,00 (quindicimila euro) + 3.000 euro di corrispettivo oltre IVA 22%

2 ENTRATA 0,00 USCITA - € 35.000,00 (trentacinquemila euro) + 14.865 euro di corrispettivo oltre IVA 22%

3 ENTRATA 0,00 - USCITA - € 10.000,00 (diecimila euro) + 2.500 euro di corrispettivo oltre IVA 22%

4. ENTRATA 0,00 - USCITA - € 65.100,00 rivalutabili

5 ENTRATA 0,00 - USCITA - € 96.995,00 oltre IVA 10%

6 non vi sono entrate e uscite per l'Ente

**X** obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target.

1 Attività sportiva - le tariffe sono approvate dal Comune in accordo con il gestore per rendere il servizio + accessibile

2 Attività sportiva - le tariffe sono approvate dal Comune in accordo con il gestore per rendere il servizio + accessibile

3 Attività sportiva - le tariffe sono approvate dal Comune in accordo con il gestore per rendere il servizio + accessibile

- 4 Igiene pubblica - Contarina è un'azienda certificata ISO 9001 per la Qualità e ISO 45001 sui Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. Inoltre l'azienda ha ottenuto la certificazione volontaria ISO 14001 del proprio Sistema di gestione ambientale, finalizzato a controllare sistematicamente gli impatti ambientali delle proprie attività con l'obiettivo di migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali.
- 5 Trasporto scolastico - le tariffe sono stabilite con gara ad evidenza pubblica per il loro contenimento. Certificazione ISO 9000:2015 che l'azienda mantiene da oltre 15 anni con visite ispettive annuali e frequenti aggiornamenti. Oggi la certificazione di qualità è stata integrata da quelle sulla Sicurezza ISO 45000:2018, Ambientale ISO 14001:2015 e sulla Sicurezza stradale ISO 39001:2016.
- 6 Illuminazione votiva Dal 2000 la società mantiene le certificazioni del Sistema Qualità ISO 9001:2008 e della qualificazione SOA OS30 cat.II.

Note:

#### C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Indicare:

struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza);

altro ritenuto rilevante ai fini della verifica periodica

Nel caso di partenariato pubblico-privato ai sensi dell'art. 174 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, l'ente concedente esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico del rischio trasferito. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessario allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto.

Note:

## 2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Per ciascun soggetto affidatario indicare:

dati identificativi;

- 1 A.S.D. Polisportiva Piazzale dei Dogi 1 Ponzano Veneto (TV) C.F. 94120450250 P.IVA 0423103065
- 2 A.S.D. Unione Sportiva Calcio via Del Bellato 2 Ponzano Calcio Ponzano Veneto (TV) C.F.02132370269
- 3 A.S.D. Baseball Ponzano Ponzano Veneto (TV) C.F. 017616000269
- 4 CONTARINA SPA via Vittorio Veneto 6 - Spresiano (TV) C.F. e Partita IVA: 02196020263
- 5 BONAVENTURA EXPRESS Srl via Sant'Ambrogio 36 Morgano (TV) C.F. e Partita IVA 02475260267
- 6 ELETTROTECNICA C.LUX Srl Rione S. Caterina, 28/A Ponte nelle Alpi (BL) C.F. 00793560251

oggetto sociale;

- 1, promozione attività sportive
2. promozione attività sportive
- 3 promozione attività sportive
- 4 Oggetto principale: gestione smaltimento rifiuti. Fra le altre attività sociali vi è la manutenzione delle aree e degli impianti dei cimiteri, la progettazione, la costruzione e la gestione di cimiteri, di tombe, di loculi di manufatti e di impianti di cremazione ed in genere l'esecuzione di servizi cimiteriali.
- 5 attività di trasporto passeggeri in pullman. Trasporto scolastico
- 6 progettazione, costruzione, manutenzione, riqualificazione e gestione di impianti elettrici di illuminazione votiva nei cimiteri comunali.

altro ritenuto rilevante ai fini della verifica.

~~Nel caso di società partecipata <sup>1</sup>~~

~~tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto;~~

~~n. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società;~~

~~n. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune;~~

~~riconcucibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n.175/2016;~~

Note:

<sup>1</sup> Indicare i sottostanti elementi se non già contenuti nella Relazione di revisione periodica di cui all'art. 20, D.Lgs. n.175/2016

### 3. ANDAMENTO ECONOMICO

Indicare:

costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio (12.988 residenti al 31-12-2022);

1 Valori tariffari per i cittadini concordati con l'Ente concedente e approvati in allegato delibera G.C. n. 163 del 26,09,2023 e variano da un minimo orario di € 12,00 a 220,00

2 Per lo stadio Bepi Pizzolon i valori tariffari sono stati approvati con delibera G.C. n. 164 del 26,09,2023

3 Per il campo da baseball i valori tariffari sono stati stabiliti con delibera di G.C. n. 202 del 30.09.2010

4 Valori tariffari per i cittadini concordati con il Comune stabiliti con delibera n. 66 del 13.05.2021

5 Valore tariffario stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 2701 del 22,12,2017

6 Valori tariffari stabiliti dal gestore e di cui il Comune prende atto. Ultimo aggiornamento con G.C. n. 15 del 17.02.2022

costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti;

1- 2- 3 - Non applicabile 6 non rilevato

Servizio 4 costi di competenza del servizio Iva inclusa

anno 2021 € 74.850,62; anno 2022 € 51.254,95; anno 2023 (dati da pre consuntivo) € 77.319,00

Servizio 5 Costi di competenza del servizio

Descrizione	Anno	Totale	Diretti	Indiretti
Costi di competenza del servizio	2021	€ 115.968,00	n.d.	n.d.
Costi di competenza del servizio	2022	€ 117.444,00	n.d.	n.d.
Costi di competenza del servizio	2023	€ 119.925,00	n.d.	n.d.

ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione;

1 servizio indivisibile non quantificabile

2 servizio indivisibile non quantificabile

3 servizio indivisibile non quantificabile

4 servizio

ricavi di competenza del servizio

anno 2021 € 44.369,40; anno 2022 € 60.653,10; anno 2023 (dati da pre consuntivo) € 39.237,00

5 ricavi di competenza del servizio

Descrizione	Anno	Totale	Riscosso	Crediti
Ricavi di competenza del servizio	2021	€ 25.906,00	€ 25.368,00	€ 538,00
Ricavi di competenza del servizio	2022	€ 25.046,00	€ 23.170,00	€ 1.876,00
Ricavi di competenza del servizio	2023	€ 28.462,00	€ 24.720,80	€ 3.741,20

6 per l'anno 2023 il ricavo stimabile della illuminazione votiva è di € 70.096 comprensivo contributo all'allacciamento

investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito;

n.personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario;

tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato; nel caso in cui sia stato definito il PEF 2

valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento: per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio 3;

situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti: EBITDA – Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte; Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio;

- situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio.

	Costo pro capite	Costi complessivi	Tariffe	Ricavi complessivi	Personale addetto	Impatto su finanza ente	PEF - confronto
Contratto di servizio							
Risultati raggiunti							
Scostamento							

#### 4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

2 Ai sensi dell'art. 174, c. 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, nel partenariato pubblico-privato l'ente concedente esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico del rischio trasferito. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto.

3 Nel caso in cui il servizio a rete sia stato affidato da altro ente competente in relazione ad un bacino sovracomunale di gestione del servizio, occorre fare riferimento agli atti dallo stesso adottati. Indicare:

- i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;
- i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;

facendo riferimento:

- per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori <sup>4</sup>, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

Non vi sono benchmark aggiuntivi rispetto a quelli previsti in concessione.

	Qualità contrattuale	Qualità tecnica	Obblighi di servizio pubblico (qualità)	Rispetto dei tempi puntualità	Accessibilità servizio	Soddisfazione dell'utenza
Contratto 1						
Benchmark						
Risultati raggiunti						
Contratto 2						
Benchmark						
Risultati raggiunti						

Contratto 3						
Benchmark						
Risultati raggiunti						
Contratto 4						
Benchmark						
Risultati raggiunti						
Contratto 5						
Benchmark						
Risultati raggiunti						
Contratto 6						
Benchmark						
Risultati raggiunti						

Note:

### CONSIDERAZIONI FINALI

Considerazioni in merito alle risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale

Da quanto sopra, si rileva che, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, c, i servizi pubblici locali a rilevanza economica individuati risultano conformi ai requisiti della normativa in materia di affidamento e gestione di servizi pubblici locali.

Per ogni servizio sono disciplinati i contenuti e gli obblighi di prestazioni a carico dell'Amministrazione Comunale e del gestore.

I provvedimenti di scelta delle modalità di gestione tengono conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per il relativo affidamento.

<sup>4</sup> La legge n. 27/2012, all'art. 8 disciplina il contenuto delle carte di servizio; la CIVIT con la delibera n. 3/2012 adottò le "Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici".